



CITTÀ DI SAN MARTINO DI LUPARI

PROVINCIA DI PADOVA

Largo Europa, 5
35018 San Martino di Lupari
Tel. 049 946 04 08
Fax 049 946 10 66
Cod. Fisc. 81000530287
www.comune.sanmartinodilupari.pd.it

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO AI CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2022

Premesso che:

- In data 19.12.2022 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo relativo ai criteri di utilizzazione del fondo per l'anno 2022 del personale non dirigente del Comune di San Martino di Lupari;
- In data 19.12.2022 il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha sottoscritto apposite relazione illustrativa e tecnica;
- In data 22.12.2022 l'Organico di Revisione Economico-Finanziaria ha certificato che gli oneri previsti nell'ipotesi di contrattazione collettiva decentrata integrativa sopra menzionata sono compatibili con i vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli posti dai CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018 e del 16.11.2022 e dalle norme di legge;
- In data 27.12.2022 con deliberazione di Giunta Comunale n. 88 è stato autorizzato il Segretario Generale dott. Giuseppe Taibi, in qualità di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione del contratto.

In data 29.12.2022 presso la Sede del Comune di San Martino di Lupari, ha avuto luogo l'incontro tra:

Delegazione trattante di parte pubblica:

Giuseppe Taibi – Presidente.....

Enrico Vanzo – Componente.....

Delegazione trattante di parte sindacale:

RSU e delegata territoriale CISL FPS - Franca Baldassa.....

RSU CISL FPS - Paolo Abbiendi.....

RSU FP CGIL - Alessandra Petrin.....

RSU UIL FPL - Fabio Perin.....

Territoriale FP CGIL - Maurizio Galletto.....

Territoriale UIL FPL - Paolo Manfrin.....



CITTÀ DI SAN MARTINO DI LUPARI

PROVINCIA DI PADOVA

Largo Europa, 5
35018 San Martino di Lupari
Tel. 049 946 04 08
Fax 049 946 10 66
Cod. Fisc. 81000530287
www.comune.sanmartinodilupari.pd.it

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO RELATIVO AI CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL FONDO PER L'ANNO 2022

Premesso che:

- In data 17.12.2019 è stato sottoscritto il CCDI per il triennio 2019-2021;
- A norma dell'art. 8, comma 7, del Ccnl 21/05/2018, i contrattivi integrativi hanno durata triennale e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi;
- In data 16.11.2022 è stato definitivamente stipulato il Ccnl 2019/2021, che all'articolo 80, comma 4, dispone che la decorrenza della nuova disciplina di utilizzo delle risorse decentrate è fissata dall'anno 2023;
- Le Parti provvederanno, non appena possibile e previa quantificazione del fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 da parte dell'Amministrazione comunale, all'apertura delle trattative per la stipula del CCI 2023/2025, che sarà definito alla luce delle novità introdotte dal Ccnl 2019/2021 su richiamato;

Considerato che :

- l'art. 8, comma 1, del Ccnl 21/05/2018, ora applicabile, prevede che i criteri per la ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione tra le diverse modalità di utilizzo, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a) del medesimo contratto collettivo, possono essere negoziati con cadenza annuale;
- le Parti ritengono di addivenire, in data odierna, all'accordo per l'utilizzo delle risorse economiche disponibili a valere sul fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022;

Rilevato che:

- l'Amministrazione ha provveduto a costituire il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022, ex art. 67 del Ccnl 21/05/2018 ridetto, con determinazione del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 62 del 24.11.2022

Si concorda che

- in applicazione delle norme del Ccnl 21/05/2018 (art. 68) e delle disposizioni assunte, nelle materie previste, in sede di contrattazione integrativa, l'utilizzo presuntivo del fondo come da prospetto seguente:

		2022
1)	PER INDENNITA' DI COMPARTO (quota a carico fondo)	12.000,00 €
2)	PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE	54.000,00 €
	NUOVE PROGRESSIONI	7.600,00 €
3)	INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (RISCHIO € 2,5 al giorno)	1.100,00 €
	INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (MANEGGIO VALORI € 2,5 al giorno)	500,00 €



CITTÀ DI SAN MARTINO DI LUPARI

PROVINCIA DI PADOVA

Largo Europa, 5
35018 San Martino di Lupari
Tel. 049 946 04 08
Fax 049 946 10 66
Cod. Fisc. 81000530287
www.comune.sanmartinodilupari.pd.it

	INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ATTIVITA' DISAGIATE € 2,5 al giorno)	75,00 €
4)	INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (art.70-quinques c.1)	2.000,00 €
5)	INDENNITA' PER ULTERIORI SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ufficiali di Stato Civile e Anagrafe - art. 70-quinques c.2)	700,00 €
6)	SERVIZIO ESTERNO VIGILI (€ 1,00 al giorno)	1.000,00 €
7)	ATTIVITA' LAVORATIVA PRESTATATA NEL GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE	250,00 €
8)	INDENNITA' DI TURNO VIGILI	10.000,00 €
9)	PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE (le somme non destinate ad altri istituti del salario accessorio vanno a costituire il presente fondo per l'incentivazione della produttività)	52.915,22 €
	TOTALE	142.140,22 €

Quanto alle progressioni economiche orizzontali, si rammenta che l'art. 13, comma 4, del Ccnl 2019/2021 prevede che le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche orizzontali definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale, di cui all'art. 13, comma 1, sono portate a termine e concluse secondo la previgente disciplina.

Si prende atto del parere Aran CFL121, secondo il quale: "[...]il periodo minimo di almeno di 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento costituisce un requisito di partecipazione alla procedura per l'attribuzione della progressione economica orizzontale che non può in nessun caso essere modificato, in aumento o in diminuzione, in sede di contrattazione integrativa, data la mancanza nella disciplina del CCNL di ogni delega in tal senso alla contrattazione di secondo livello alla quale è affidata dall'art 7, comma 4, lett. c) la regolazione de «i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche»".

Si modifica pertanto l'art.11, comma 4, del CCDI 2019-2021 nel senso che il requisito dell'anzianità di servizio nella posizione in godimento di almeno 24 mesi non deve essere integrato di ulteriori 24 mesi rispetto al personale che ha avuto il riconoscimento della progressione economica orizzontale nella vigenza del CCDI predetto.

Le parti concordano, altresì di modificare l'articolo 11 c. 4, sopprimendo il riferimento del terzo punto, relativo alla presenza di numero 3 valutazioni e si stabilisce che in presenza di un numero inferiore di valutazioni il dipendente avrà un punteggio proporzionalmente inferiore.

Le parti concordano di modificare, altresì, l'articolo 11, c. 5, del CCI 2019/2021 nella parte relativa ai criteri che viene così sostituito:

"c. 5: In applicazione dell'articolo 16 del CCNL 21.05.2018 i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche sono i seguenti:



CITTÀ DI SAN MARTINO DI LUPARI

PROVINCIA DI PADOVA

Largo Europa, 5
35018 San Martino di Lupari
Tel. 049 946 04 08
Fax 049 946 10 66
Cod. Fisc. 81000530287
www.comune.sanmartinodilupari.pd.it

- 60 % del punteggio totale in base alla media delle valutazioni ottenute nel triennio precedente all'anno di attivazione dell'istituto;
- 40 % in base all'esperienza maturata nell'ambito professionale di riferimento, calcolata secondo come segue. Un punto per ogni anno di esperienza dall'ultima progressione effettuata nella categoria di appartenenza ponderata con la media delle valutazioni di cui al punto precedente, attribuendo il punteggio di 1 se la valutazione è pari a 100 e un punteggio proporzionalmente inferiore se il punteggio è inferiore a 100."

Le parti concordano altresì che il budget fissato per nuove progressioni orizzontali con decorrenza 01.01.2022, si concorda di suddividere le progressioni anno 2022 nel seguente modo:

- n.1 progressioni nella categoria B
- n.2 progressioni nella categoria C
- n.4 progressioni nella categoria D.

Le somme destinate alla retribuzione delle PEO storiche e dell'indennità di comparto a carico del fondo sono determinate in via presuntiva, ma sono soggette ad eventuale rettifica a consuntivo;

Le somme destinate a remunerare nell'ordine:

- a. Indennità di turno;
- b. Indennità di condizioni di lavoro;
- c. Indennità di specifiche responsabilità
- d. Indennità di servizio esterno

sono determinate in ragione del servizio prestato e sono soggette a rettifica a consuntivo;

Eventuali economie derivanti dalla remunerazione delle indennità summenzionate, vengono destinate a performance individuale;

L'importo presunto di € 52.915,22, derivante dalle risorse di parte stabile, viene suddiviso per il 60 % quale quota destinata a remunerare la performance organizzativa e per il 40 % come quota destinata a remunerare la performance individuale;

L'importo derivante da economie per l'eventuale mancato raggiungimento di obiettivi verrà reimputato ad integrazione della quota destinata alla performance individuale.

Si confermano tutti i restanti istituti dei precedenti CC.CC.DD.II. ove compatibili.